

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 617)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(BADINI CONFALONIERI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1972

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La promozione all'estero a favore del turismo nazionale è esercitata dallo Stato per mezzo dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Il contributo dello Stato per il funzionamento di detto Ente è rimasto ancorato alla misura del 1964, cioè a 2.015 milioni di lire, nonostante i forti aumenti che nel frattempo si sono verificati nei costi e nei servizi, e nonostante le vaste dimensioni assunte dal turismo internazionale e l'accentuata, pressante competitività dei mercati turistici di altre nazioni, i quali propongono con insistenza alle correnti turistiche vecchie e nuo-

ve più allettanti alternative ai soggiorni in Italia.

Il Ministero degli affari esteri, attraverso le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, ha condotto un'indagine intesa a fare il punto sulla nostra organizzazione di promozione turistica all'estero, con particolare riguardo all'attività svolta dagli uffici ENIT.

L'indagine ha posto in evidenza che l'azione di promozione turistica nelle varie sedi estere non dispone della organizzazione e dei mezzi che occorrerebbero per poter quanto meno bilanciare l'incessante ed aggressiva azione propagandistica di quei Pae-

si, come Spagna, Jugoslavia, Francia, Scandinavia, Svizzera, Marocco, eccetera, che sono i nostri maggiori concorrenti e le cui attrattive turistiche sono adeguatamente pubblicizzate attraverso i normali canali propagandistici (stampa, radio, TV, film, eccetera).

È emersa quindi la necessità del rilancio e del potenziamento della nostra opera promozionale, al fine di convogliare un numero crescente di turisti verso l'Italia.

A tale riguardo è stato auspicato da più parti un immediato ed inderogabile rafforzamento sia organizzativo che finanziario della rete degli uffici ENIT.

Senonchè l'ENIT con le attuali disponibilità di bilancio, di cui si è fatto cenno, riesce appena ad assicurare la copertura delle spese generali.

Infatti per consentire all'Ente lo svolgimento, sia pure in parte, dei suoi compiti istituzionali (quali la pubblicità su stampa, l'attività editoriale, la partecipazione a mostre ed esposizioni, la propaganda cinematografica, radiofonica e discografica, la compilazione delle statistiche del turismo, gli studi e le ricerche di mercato, eccetera) si è dovuto puntualmente per ogni esercizio fare ricorso al complesso meccanismo amministrativo delle spese delegate, mediante l'utilizzazione di fondi iscritti nel bilancio del Ministero vigilante.

Tale meccanismo consiste in una preventiva delega da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ENIT, sopra indicati in via esemplificativa, e nel successivo

rimborso all'Ente stesso delle spese all'uopo sostenute e documentate.

Nel quadro delle esigenze relative allo snellimento delle procedure amministrative per le spese delegate ed al potenziamento della struttura organizzativa e finanziaria dell'ENIT per una più incisiva attività promozionale all'estero è stato approntato l'unito disegno di legge, con il quale si prevede:

l'aumento, da lire 2.015 milioni a lire 5.015 milioni, del contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ENIT (art. 1);

la concessione di un contributo annuo all'ENIT di lire 2 miliardi per l'attuazione di piani di attività promozionale e pubblicitaria turistica all'estero, da erogarsi dopo l'approvazione dei piani stessi da parte del Ministero vigilante (art. 2);

la copertura dell'onere di lire 5 miliardi, derivante dall'applicazione del provvedimento in oggetto, mediante riduzione di lire 4 miliardi del fondo globale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e di lire 1 miliardo del capitolo per spese per la propaganda turistica iscritto nel bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Poichè attraverso gli interventi e le misure di cui sopra s'intende realizzare un incremento del movimento dei forestieri, con favorevoli ripercussioni, mediante l'apporto di valuta estera, sulla bilancia dei pagamenti e quindi sull'economia del Paese, si confida in un sollecito iter del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'anno finanziario 1973, il contributo di cui all'articolo 1, lettera *b*) della legge 4 marzo 1964, n. 114, in favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), da erogarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario, è stabilito in lire 5.015 milioni.

Art. 2.

A decorrere dallo stesso anno, in favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è disposto un contributo di lire 2.000 milioni per l'attuazione di piani di attività promozionale e pubblicitaria turistica all'estero, anche concernenti il turismo giovanile, da erogarsi dopo l'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, concernente norme per il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede quanto a lire 4.000 milioni con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quanto a lire 1.000 milioni con riduzione del capitolo 1144 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno medesimo e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per le occorrenti variazioni di bilancio.